



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il codice della giustizia contabile (C.G.C.);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visti altresì il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70; il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74; il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, recanti misure di prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19, in particolare il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

Viste le ordinanze emanate in materia dal Presidente della Giunta regionale della Campania;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 3 aprile 2020;

Viste le Circolari emanate in materia dal Segretario Generale della Corte dei conti;

Visto il documento della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati DGSIA n. 1177 del 9 aprile 2020, recante la "*Procedura per la sottoscrizione con firma digitale di provvedimenti del Giudice*";

Ritenuto di dover adottare misure organizzative *ex art.* 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Ritenuta l'ulteriore vigenza del comma 3, lettere da a) ad e), dell'art. 85 citato, quale disciplina complementare del precedente comma 2, testualmente richiamato dall'art. 26-ter pure citato;

Previa intesa con il Presidente aggiunto Marta Tonolo;

Sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e il Medico competente per la sorveglianza sanitaria;

Nelle more dell'acquisizione del parere dell'Autorità sanitaria regionale, stante l'urgenza di provvedere,

DISPONE

A) MISURE RELATIVE ALLE UDIENZE IN MATERIA CONTABILE

A.1) Per le udienze concernenti tutte le materie rimesse alla giurisdizione contabile, previste nel periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, valgono le linee-guida vincolanti di seguito indicate.

[a] I rinvii di ufficio per ragioni organizzative, *ex art.* 92, comma 2, C.G.C., terranno conto anche delle esigenze legate all'evolversi dell'emergenza sanitaria, con riguardo tra l'altro alla difficoltà nel raggiungere la Sede della Sezione, ovvero all'impedimento per atto autoritativo, di Magistrati e/o Avvocati residenti al di fuori del territorio della Campania.

[b] Il Presidente del Collegio e i Giudici monocratici disporranno la celebrazione delle udienze a porte chiuse, laddove ne ravvisino la necessità per ragioni di emergenza sanitaria.

[c] Il Presidente del Collegio e i Giudici monocratici potranno disporre distinte fasce orarie di chiamata delle cause, mediante decreto pubblicato sul sito della Sezione e affisso all'Albo pretorio e nella portineria della Sede.

Detto decreto sarà, inoltre, trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, perché possa curarne la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e darne notizia agli altri COA della regione Campania.

[d] Per la celebrazione delle udienze sarà utilizzata solo l'apposita sala.

Non è consentito celebrare più udienze, pubbliche o camerale, nella stessa giornata e allo stesso orario.

Nella sala udienze i presenti non potranno superare le venti unità, cifra in cui non sono computati i Magistrati, i Segretari di udienza e il personale Ausiliario.

Tutti i presenti dovranno assicurare tra loro la prevista distanza fisica.

Al termine delle udienze, pubbliche o camerale, ovvero anche nel corso delle stesse se necessario, saranno eseguite operazioni di sanificazione ordinaria da parte del personale addetto alla pulizia.

[e] Gli Avvocati e i Segretari di udienza potranno essere esonerati dall'indossare la toga.

[f] Le cause saranno chiamate secondo il numero di iscrizione nel ruolo di udienza, salvo particolari esigenze (ad esempio, raggruppamento di cause nelle quali sia officiato il medesimo difensore).

[g] La trattazione delle cause (relazione, intervento del P.M., interventi delle parti) dovrà svolgersi in tempi congrui rispetto alla necessità di ridurre al minimo la permanenza in aula dei soggetti interessati.

A.2) Ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 [come modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126], le udienze possono svolgersi in videoconferenza laddove lo stato dell'emergenza sanitaria e, comunque, le disposizioni emanate dalle Autorità competenti ne impediscano la celebrazione in presenza.

In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di seguito elencate.

[1] Nell'ipotesi di cui all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020 [come modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126] e per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerale, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati e in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate da questo Vertice istituzionale ai sensi dell'articolo 85, comma 3, lettera d), del citato decreto-legge, come modificato.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 85, comma 5 [come modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126], in tema di udienze monocratiche pensionistiche.

Lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza è disposto dal Presidente del Collegio ovvero dai Giudici monocratici, con decreto da comunicare tempestivamente alla Segreteria della Sezione.

[2] Ricevuto il decreto di cui al punto 1, la Segreteria della Sezione avvisa il Pubblico Ministero (nelle cause in cui è costituito in giudizio ovvero è previsto il suo intervento) e le parti (ovvero i loro procuratori e difensori) dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità.

L'avviso è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria (o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo) entro il sesto giorno antecedente l'udienza, ovvero entro il termine inferiore stabilito nel decreto, anche in ragione di esigenze cautelari.

Nel richiamare al dovere di cooperazione sancito dall'art. 4, comma 2, C.G.C., si dispone che il consenso alla partecipazione all'udienza telematica sia comunicato alla Segreteria, tramite posta elettronica certificata o ordinaria, entro il quarto giorno antecedente le udienze del martedì, ovvero entro il secondo giorno antecedente le udienze del mercoledì e del giovedì, ovvero entro il termine inferiore stabilito nel decreto anche in ragione di esigenze cautelari.

Laddove non venga acquisito il consenso, ovvero nelle ipotesi di contumacia, non si dà luogo alla celebrazione dell'udienza in videoconferenza.

[3] All'udienza il Presidente del Collegio o il Giudice monocratico, con l'assistenza del Segretario, verifica la funzionalità del collegamento e le presenze; dà poi atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e, ove trattasi di parti personalmente presenti, della loro libera volontà a dar corso alla trattazione in via telematica.

[4] Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente del Collegio o dal Giudice monocratico, ovvero nei casi di indisponibilità/impossibilità di uno dei difensori o delle parti a effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza è rinviata e la Segreteria dà comunicazione del rinvio alle parti.

Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta è aggiornata.

[5] Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal Segretario.

Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale di udienza è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente del Collegio o il Giudice monocratico possono inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, che il Segretario di udienza identifica apponendo la sua firma digitale.

[6] Ove sia richiesta la compilazione del sommario processo verbale di cui all'art. 38, comma 3, C.G.C., il documento è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari.

[7] In luogo dell'affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito Internet istituzionale o, in mancanza, è portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.

A.3) La sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti del Giudice segue le indicazioni operative di cui al documento della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati DGSIA n. 1177 del 9 aprile 2020, recante la "*Procedura per la sottoscrizione con firma digitale di provvedimenti del Giudice*", al quale si rinvia.

B) MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

B.1) Il Presidente della Sezione, sentito il Presidente aggiunto, il Dirigente del SAUR e il Funzionario preposto, individua di volta in volta le attività da ritenere essenziali anche in ragione della durata del periodo emergenziale e pure in via transitoria.

La presenza numerica in Ufficio del personale amministrativo è disciplinata con provvedimenti del Dirigente del SAUR Campania, su proposta del Funzionario preposto e sentiti il Presidente e il Presidente aggiunto, in ragione delle necessità derivanti dalle attività istituzionali e in ossequio alle disposizioni delle Autorità competenti.

B.2) L'accesso degli utenti agli Uffici della Sezione è limitato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di ciascun giorno lavorativo, salva diversa disposizione.

B.3) Per gli adempimenti connessi all'attività della Sezione, gli Avvocati e i rappresentanti delle Amministrazioni devono usufruire di canali telematici/telefonici, utilizzando i seguenti recapiti:

- campania.giurisdizione.resp@corteconticert.it
- campania.giurisdizione.pens@corteconticert.it
- campania.giurisdizione.conti@corteconticert.it
- segr.sezione.giur.campania@corteconti.it
- [081-2465267](tel:081-2465267); [081-2465301](tel:081-2465301)

Per gli Avvocati e i rappresentanti delle Amministrazioni sono fatti salvi i tempi di partecipazione alle udienze e/o motivate ragioni di urgenza per le quali vi sia necessità di accesso, quali la scadenza di termini per la costituzione in giudizio o il deposito di memorie autorizzate.

B.4) L'accesso del pubblico agli Uffici della Sezione è consentito previa prenotazione telematica ovvero telefonica, ai seguenti recapiti:

- prenotazioniurpcampania@corteconti.it
- [081-2465267](tel:081-2465267); [081-2465301](tel:081-2465301)

B.5) La Segreteria cura che le convocazioni siano scaglionate per orari fissi.

B.6) Gli utenti accedono solo all'atrio antistante l'ascensore (ovvero alla sala antistante la stanza dell'Ufficio relazioni col pubblico - URP), dove possono interloquire con il funzionario competente.

B.7) Per eventuali esigenze fisiologiche, il personale dell'Ufficio provvede ad accompagnare gli utenti ai servizi igienici riservati.

B.8) Il personale della Sezione deve evitare di sostare in gruppo nelle stanze, davanti ai distributori automatici di alimenti e bibite, nonché nei corridoi.

B.9) L'utilizzo della sala di udienza, per uso diverso da quello proprio, è consentito su autorizzazione del Dirigente del SAUR e, comunque, nel rispetto delle disposizioni innanzi dettate circa il numero dei presenti e il distanziamento fisico.

B.10) È fatta salva ogni ulteriore e/o diversa determinazione, che si renda necessario assumere in ragione dell'evolversi dell'emergenza COVID-19.

Il presente atto, sottoscritto dal Dirigente del SAUR per i profili di competenza, sarà trasmesso al Presidente, al Procuratore Generale e al Segretario Generale della

Corte dei conti, al Prefetto di Napoli, al Procuratore Regionale presso questa Sezione giurisdizionale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Il Dirigente del SAUR

Angelo Borrelli

Il Presidente

Salvatore Nicoletta